



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

Ufficio LAVORI PUBBLICI

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 73 DEL 09-06-2020

Reg. generale n. 364 del 09-06-2020

Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI, GIARDINI E AIUOLE - BIENNIO 2018/2020. PROROGA TECNICA ED IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 74 in data 23/04/2020 veniva:
 - approvato il progetto di unico livello del servizio di manutenzione aree verdi, giardini e aiuole – biennio 2020/2022, che prevede una spesa complessiva di € 192.000,00 così distribuiti:
 - € 149.014,40 canone stimato del servizio;
 - € 4.000,00 oneri per la sicurezza;
 - € 38.985,60 somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - demandato al Funzionario responsabile del Settore “Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnici e Manutentivi” l’attivazione della procedura per l’affidamento del servizio a operatore economico avente natura giuridica di cooperativa sociale di tipo “B”;
- con propria determinazione n. 72/358 del 04/06/2020 veniva attivata la procedura di gara sulla base degli indirizzi forniti dall'Amministrazione comunale con il sopra citato atto;
- il contratto di servizio in essere rep. 2.717 del 13/06/2018 stipulato con OPERA Società Cooperativa Sociale Onlus – Società Cooperativa per azioni di Urbino (PU), terminerà, in virtù della sospensione disposta in dipendenza delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 22 marzo 2020, il 10/06/2020;

CONSIDERATO che è ancora in atto, nell'intero territorio nazionale, una emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha reso necessaria l'adozione di misure urgenti per il contenimento e la gestione della stessa, quantomeno fino alla cessazione dello stato di emergenza ad oggi fissata al 31/07/2020;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse*”

all'emergenza epidemiologica da COVID-19" con particolare riferimento ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 87, a norma dei quali "1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3";

ATTESO che con Direttiva n. 2/2020, recante *"Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*, il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha inteso fornire nuovi indirizzi operativi finalizzati a garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nonché a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento;

PRESO ATTO che, in relazione a ciò, questo ente ha dovuto assumere provvedimenti di riorganizzazione della gestione del proprio personale e dei flussi di lavoro attivando modelli di "lavoro agile" per imposizione del citato art. 87 del decreto-legge 18/2020, giusto decreto del Sindaco n. 7 del 14/05/2020;

DATO ATTO che, conseguentemente, la produttività dell'Amministrazione, che nel giro di poco tempo è stata costretta a reinventare i propri processi produttivi, inevitabilmente ha subito un rallentamento che perdurerà sino a quando il nuovo modello organizzativo non sarà perfettamente a regime;

CONSIDERATO che i tempi tecnici necessari per la conclusione della procedura di affidamento del servizio per il prossimo biennio rendono assodato che l'aggiudicazione avverrà successivamente al termine di durata del servizio in essere (10/06/2020);

VISTO l'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: *"La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto*

all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”;

DATO ATTO che il Capitolato Prestazionale posto a base di gara, parte integrante del contratto d'appalto rep. 2.717 del 13/06/2018 per il servizio in essere, prevede all'art. 2: *“Qualora allo scadere del relativo contratto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo affidatario, alle condizioni del contratto e previa proroga temporanea deliberata dall'Amministrazione per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento, fermo restando che quest'ultimo periodo non potrà comunque superare i 6 mesi”;*

DATO ATTO che, allo stato attuale, la concessione di una proroga tecnica, quindi per il tempo strettamente necessario alla conclusione della già avviata procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, soddisfa un'esigenza della stazione appaltante in quanto permette che la prestazione non venga interrotta;

RITENUTO che sussistano le condizioni perché possa essere legittimamente disposta la proroga di cui al richiamato art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici;

RICHIAMATI:

- la deliberazione ANAC n. 384/2018;
 - l'art. 23 della legge n. 62/2005 (Legge comunitaria 2004), tuttora vigente;
- in ordine alla durata massima della proroga dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che si reputa ragionevole ed opportuno, alla luce delle precedenti considerazioni, disporre una proroga di 6 (sei) mesi del servizio di “manutenzione aree verdi, giardini e aiuole – biennio 2018/2020”, nelle more della conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo affidatario;

DATO ATTO che la proroga ha efficacia esclusivamente sulla durata del contratto, lasciando invariati tutti gli altri aspetti contrattuali (tipologia della prestazione, metodologia di esecuzione, prezzo, ecc.);

DATO ATTO che non è necessario richiedere un nuovo CIG, ma è corretto utilizzare quello originariamente acquisito per il servizio di cui sopra, in conformità con quanto affermato dall'ANAC nella FAQ sulla tracciabilità (cfr. n. A31);

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6-bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 6/02/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 6/02/2020, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 23/04/2020 di aggiornamento del suddetto PEG;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole con l'atto di Giunta comunale sopra citato;

VISTI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di PROROGARE il servizio di “manutenzione aree verdi, giardini e aiuole – biennio 2018/2020” all’originario affidatario OPERA Società Cooperativa Sociale Onlus – Società Cooperativa per azioni di Urbino (PU) per la durata di mesi 6 (sei), con decorrenza 11/06/2020 e termine 09/12/2020, allo scopo di consentire la prosecuzione del servizio nelle more di individuazione del nuovo affidatario, per un importo di € 29.389,25 oltre IVA;
3. di DARE ATTO che:
 - rimangono ferme tutte le condizioni già presenti nel contratto originario rep. 2.717 del 13/06/2018;
 - il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento verrà formalizzato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. di IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 35.854,89 (comprensiva di IVA) al capitolo 161212 del bilancio corrente, sul quale la sottoscritta ha accertato la disponibilità finanziaria;
5. di DARE ATTO che Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’articolo 101 del medesimo D.Lgs., è l’Istruttore Direttivo tecnico presso il 3° Settore, Geom. Giampaolo Acciarresi, nominato con determinazione 3° Settore n. 35/158 del 07/03/2020;
6. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell’azione amministrativa, prescritta dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
7. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

8. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata *"Amministrazione Trasparente"*.-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. LAURETTA MASSEI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 09-06-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 07-04-2021

Treia, 23-03-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 23-03-2021

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
